



COMUNE DI CIVITAVECCHIA PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30/09/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN HOUSE PROVIDING ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201.

L'anno duemilaventitre, addì trenta, del mese di Settembre alle ore 09:30, nella SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. n. , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione straordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DI PROFIO SAMUELE	SI
DI BERTO EGIDIO	SI
PETROCCO SIMONE	SI
DI LORENZO ANDREA	SI
SAVINI FRANCO	SI
DI PROFIO ALFONSO	--
FARICELLI SARA	--
POMPONIO MASSIMILIANO	SI
MARGANELLA CINZIA	SI
CIARFELLA ANGELO	--
TRABUCCO ENIO	SI

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale DE CICCO MARTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente DI PROFIO SAMUELE, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 26/01/1990 è stata costituita, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 74 del 8/09/1988 e dell'art. 156 e ss. dell'allora Testo Unico Legge Comunale e Provinciale n. 383 del 3/03/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, un Consorzio avente allo scopo di organizzare, realizzare e gestire in forma unitaria il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi, assumendo la denominazione di "*Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi dell'area pescarese*", con sede presso il Comune di Spoltore e con durata indeterminata e comunque non inferiore ad anni 20 con l'adesione di 17 Comuni;
- in data 20/05/1998 giusta Convenzione per rogito del Notaio Dr. Egidio Marra, Rep. 46138, Raccolta 12580, registrata il 2/06/1998, il predetto Consorzio ha adottato una Convenzione con la quale si disciplinava la partecipazione degli Enti territoriali per il tramite di quote, integrando l'oggetto sociale fino a ricomprendervi, tra l'altro, la gestione dei "*lett. a) ... servizi di igiene urbana dei Comuni consorziati ...*";
- sin dalla data del 7/07/1999 l'allora Consorzio ha assicurato, in forza di autorizzazione regionale, per il tramite di Concessionario, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati sino alla data dell'11/03/2012, con l'utilizzo di discarica privata autorizzata sita in località Colle Cese di Spoltore;
- in data 9/03/2001, giusto rogito per Notaio Maria Pantalone Balice, Repertorio n. 362, Raccolta n. 119, il Consorzio ha costituito, ai sensi e per l'effetto dell'art. 22 della Legge n. 142 del 8/06/1990 una propria società partecipata, Ecologica S.R.L., al tempo interamente pubblica;
- giusta atto del Notaio del Dr. Pasquale Rozzi, Rep. n. 185272, Racc. n. 38017, i Comuni consorziati, nel frattempo divenuti 19, deliberavano il 13/05/2002 (con atto registrato in data 11/06/2002), ai sensi della Legge n. 448 del 28/12/2001, la trasformazione del predetto Consorzio – Azienda consortile in società di capitale, Società per Azioni, denominata Ambiente S.p.A., con sede in Spoltore;
- in data 19/10/2005, con rogito per Notaio Dr. Antonio Mastroberardino, Rep. n.156130, Racc. n. 34436, a seguito di gara di evidenza pubblica per l'individuazione di socio operativo, Ambiente S.p.A. ha trasformato la Ecologica S.R.L., da società interamente pubblica, in società mista, partecipata al 49% da operatore privato: detta società ha nel tempo assicurato servizi di raccolta e trasporto, anche con metodo domiciliare, dei rifiuti solidi urbani per diversi Comuni Soci e ciò sino all'attualità;
- nel contempo Ambiente S.p.A. nella funzione di soggetto aggregatore e/o centrale di Committenza convenzionale per la gestione dei servizi di igiene ambientale, ha curato, sino all'attualità, per conto dei Soci, la predisposizione e l'esecuzione di diverse gare europee per lo smaltimento previo trattamento dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, con eventuale selezione ed avvio al recupero delle frazioni recuperabili, nonché ulteriori procedure di gara, sopra soglia comunitaria, per lo smaltimento previo trattamento dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento delle strade;
- con il fine di razionalizzare le partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016 e ss.mm. e ii., il Comune di Civitaquana ha disposto di conservare la partecipazione in Ambiente S.p.A., espressamente non individuata tra quelle che, ex art. 24 del citato decreto dovevano essere cedute;
- in data 31/10/2017, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Ambiente S.p.A. ha approvato, all'unanimità dei presenti, il documento contenente valutazioni strategiche tecnico-preliminari (piano industriale) che delineava già quale strumento operativo, in coerenza con l'art 16 della Legge Regionale n. 36/2013 e con il Decreto Legislativo n. 175/2016 e ss.mm. e ii., il progetto di fusione per incorporazione di Attiva S.p.A. e Linda S.p.A. in Ambiente S.p.A.;
- il 30/04/2018, l'Assemblea Ordinaria dei soci di Ambiente S.p.A., condivideva la bozza di progetto di fusione, la bozza di nuovo Statuto, la bozza di relazione congiunta degli amministratori, nonché la relazione sul c.d. "rapporto di concambio" oggetto di esame di congruità da parte dell'esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pescara, Dott. S. Mancinelli, documenti tutti redatti sulla scorta della normativa vigente, nonché la definitiva versione delle valutazioni strategiche tecnico-preliminari (c.d. piano industriale);

- l'Amministratore Unico di Ambiente S.p.A. in data 4/05/2018 con Determinazione Prot. n. 387 ha fatto proprio ed ha adottato il progetto di fusione con relativi allegati mentre nel periodo 5 - 29 maggio 2018 gli atti, ivi compresi quelli adottati dalle società individuate quali incorporate, sono rimasti depositati per l'iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti-Pescara;

- in data 22/10/2018 il Comune di Civitaquana, con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 24/11/2018, ha deliberato di prendere atto ed approvare il progetto di fusione di cui sopra, con i relativi allegati, autorizzando al compimento di tutti gli atti necessari per la prosecuzione della procedura e autorizzando il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere gli atti necessari e correlati per l'esecuzione del deliberato;

- che il processo di fusione per incorporazione in Ambiente S.p.A., società sovracomunale totalmente partecipata da Enti Pubblici territoriali, delle Società pubbliche Attiva S.p.A. e Linda S.p.A., ottenuta l'approvazione delle rispettive Assemblee straordinarie dei soci, intervenute il 30/10/2018 ed iscritte al Registro delle Imprese della competente CCIAA di Chieti-Pescara in data 14/11/2018, come da allegati verbali di assemblee straordinarie, rogati per Notaio Dr. Giovanni di Pierdomenico, rispettivamente Racc. 18.020, Rep. 40.295, per la società Ambiente S.p.A., Racc.18019, Rep. 40.294, per la società Attiva S.p.A., Racc.18018, Rep. 40293, per la società Linda S.p.a., è divenuto operativo dal 01.05.2019;

Considerato:

- che ad oggi il servizio di igiene urbana con il sistema della raccolta differenziata "porta a porta" è assicurato dalla RIECO SOCIETÀ PER AZIONI con sede in Francavilla Al Mare (CH) alla Contrada Piane n. 55, codice fiscale e partita IVA 02003780687, il cui affidamento scade il prossimo 31/12/2023;

- che, nelle more della scadenza del termine sopra riportato, la competente Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato "*la preclusione all'utilizzo dello strumento ex art. 191 nel caso in esame*", raccomandando, altresì, alle amministrazioni di provvedere in conformità al dettato normativo nonché all'amministrazione regionale di adottare "ogni utile iniziativa per il superamento dell'emergenza in questione";

- che la Legge Regionale abruzzese n. 36 del 21/10/2013 recante "*Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla Legge Regionale n. 45 del 19/12/2007 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)*", ha istituito, tra l'altro, l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR);

- che l'art. 17, comma 1, della richiamata Legge Regionale dispone l'obbligo degli enti locali di assicurare "*l'integrale e regolare prosecuzione delle attività*" a fronte di contratti in scadenza;

- che il richiamato articolo 17 non preclude l'affidamento diretto da parte dell'ente locale, laddove socio del soggetto in house, disponendo, al comma 13, il "*divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti*" dopo la comunicazione della piena operatività dell'AGIR;

- che il Direttore dell'AGIR ha comunicato la piena operatività della medesima agenzia a far data dal 1/10/2022;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022 recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica*";

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*";

- il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*";

Considerato:

- che a decorrere dal 1/07/2023 sono entrate in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 229;

- altresì, che a decorrere dal 1/07/2023 risultano abrogate le disposizioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 sebbene "*ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle*

corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso” (cfr comma 5, articolo 226);

Vista:

- la Delibera n. 145/2023/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto per la quale: “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, difatti, sembra recare delle aperture all’affidamento in house di lavori e servizi all’art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, in vigore dal 1° aprile 2023, laddove dispone che Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea (comma 1) e che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2)”. “Fatti salvi i casi di esclusione dall’applicazione del Codice di cui al comma 4 dell’art. 7 (per la quale devono concorrere le seguenti condizioni della cooperazione: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione), il richiamo contenuto nel comma 2 dell’art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell’articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l’onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court” (par. I.2.1, pag. 15);

Considerato:

- che, prima di procedere all’affidamento diretto ad una società in house dei servizi di igiene urbana è onere dell’ente procedere alla previa valutazione di convenienza e congruità, ai sensi degli articoli 14, comma 3, del Decreto Legislativo n. 201 del 2022 e dell’articolo 192, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

- che l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 201 del 2022 precisa che “ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30” (cfr comma 2), aggiungendo che “degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni” (cfr comma 3);

- altresì, che il comma 4 del medesimo articolo aggiunge, per quanto di interesse, che “nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell’ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all’esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. [...]”;

Visto:

- l’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 201 del 2022, per cui “nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i

benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30" (cfr comma 2) specificando, similmente a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 14 riportato, "per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. [...]” (cfr comma 4);

Considerato:

- che in osservanza del disposto normativo ora riportato il Responsabile dell'Area Tecnica ha predisposto la relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 14 su indicato, depositata unitamente alla presente proposta di delibera e alla relazione tecnico-economica predisposta da Ambiente S.p.A.;

- che, dall'esame della documentazione allegata, emerge che l'affidamento in house alla Ambiente S.p.A. del servizio di igiene urbana risulta preferibile al ricorso al mercato in quanto, ferme tutte le altre considerazioni positive di natura economica finanziaria e sociale, presenti all'interno della documentazione richiamata:

I. in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione comunale ed il soggetto affidatario, che consente al comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;

II. la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;

III. Ambiente S.p.A. è soggetto idoneo all'assunzione dell'indicato servizio, in quanto lo gestisce già da anni per molteplici comuni della provincia Pescara;

IV. in un'ottica di gestione improntata a principi di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, di scopo e di varietà, l'affidamento del servizio in house providing alla Ambiente S.p.A., consentirà di ottimizzare le sinergie sistemiche a tutto vantaggio, in termini economici finanziari, della stessa società e dell'amministrazione, con conseguenti e diretti benefici in favore della qualità del servizio erogato ai cittadini – utenti;

V. non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la relazione tecnico-economica predisposta dalla Ambiente S.p.A. e la relazione ex art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022 predisposta dal competente ufficio dell'amministrazione comunale;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITI i seguenti interventi:

Il Sindaco specifica che per il servizio di raccolta dei rifiuti il Comune di Civitaquana ha in essere un contratto dal 2017 della durata di cinque anni con la ditta Rieco, che è stato prorogato nelle more della scelta del nuovo operatore, tenendo anche conto che da anni è entrata in funzione l'AGIR, ente che regola le modalità di raccolta dei rifiuti e di affidamento del servizio per tutta la Regione Abruzzo: l'AGIR deve individuare gli ambiti di gestione del servizio all'interno della Regione e, rispetto agli anni precedenti, ora vige il veto dello stesso Ente in riferimento all'affidamento del servizio da parte dei Comuni, ovvero è possibile per questi ultimi soltanto predisporre delle "gare ponte", prevedendo che il gestore

affidatario lo faccia in maniera solo temporanea, oppure affidare il servizio a società del settore partecipate dagli stessi comuni. Nel caso di scelta della società partecipata il Comune deve motivare adeguatamente il ricorso a tale soluzione.

Il comune, in tal senso, ha ricevuto la proposta di Ambiente spa, società partecipata dal Comune di Civitaquana, la quale ha previsto la sterilizzazione dell'aumento dei prezzi per i cinque anni di affidamento, l'erogazione dello stesso servizio di raccolta porta a porta 100% attualmente prestato da Rieco SpA, con l'aggiunta dello svuotamento dei cestini gettacarte (compreso i doggy box), l'isola ecologica informatizzata, lo sconto per l'utente che aderisce al compostaggio, il sito internet, la consegna delle attrezzature (mastelli, sacchetti, ecc..) direttamente a domicilio, spazzamento del suolo pubblico a seguito di eventi, ed inoltre il prezzo annuale proposto è inferiore a quello attuale a seguito dell'adeguamento ISTAT applicato dalla Rieco a luglio 2023. Dunque l'obiettivo dell'Amministrazione è ottimizzare il servizio, diminuire i costi laddove possibile, aumentando i servizi a disposizione dei residenti. Dunque il gestore Ambiente SpA gestirà questo servizio nelle more dell'individuazione dell'ambito territoriale di riferimento di Civitaquana da parte di AGIR.

Prende la parola il responsabile del settore tecnico, geom. Margiovanni Gabriele, responsabile della proposta in discussione il quale aggiunge che per proporre l'affidamento in house alla società partecipata Ambiente SpA, è stata effettuata una doppia verifica, controllando la convenienza dal punto di vista tecnico ed economico: l'aspetto tecnico è quello per sommi capi illustrato dal Sindaco, mentre l'aspetto economico è stato confrontato con il costo dell'attuale gestore rispetto a quello di mercato applicato in altre realtà. E' stata inoltre condotta una verifica sul catasto rifiuti ISPRA dal quale si deduce che oggi il costo annuo pro capite per l'erogazione del servizio in parola è pari ad € 170,00, invece con questo affidamento in house il costo per i residenti Civitaquanesi è pari ad € 90,00/anno pro capite, e dunque con un'ottima convenienza rispetto ai prezzi medi di mercato.

Dal punto di vista normativo non ci sono altre strade da percorrere, la scelta possibile oggi è tra le cosiddette gare ponte o gli affidamenti in house providing: in quest'ultimo caso ovviamente l'Amministrazione ha più potere di "incidere" sul gestore.

La scadenza dell'attuale appalto è prevista per fine anno: la documentazione che stiamo approvando oggi andrà pubblicata per n. 60 giorni e siamo nei tempi per cominciare dunque dal 01 gennaio 2024 con il nuovo servizio.

Prende la parola la consigliera di minoranza Marganella la quale chiede se la raccolta dei rifiuti procederà mediante la tipologia del porta a porta 100% come oggi o se ci saranno modifiche.

Il Sindaco conferma che a livello di raccolta rimarrà la medesima metodologia dell'attuale servizio con il porta a porta 100%: si valuterà nel futuro se prevedere delle isole ecologiche nel centro storico dove c'è più difficoltà per l'accesso del compattatore, precisando che se non c'è una doppia convenienza per il Comune e per i cittadini rimarrà al 100% raccolta porta a porta anche in queste zone.

La consigliera Marganella chiede delle precisazioni sull'esistenza degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile del Settore Tecnico Margiovanni precisa che esiste l'obbligo di pubblicazione dei 60 giorni sul sito ANAC, ed infatti l'ANAC ha riaperto la piattaforma prevista per la tale pubblicazione.

La consigliera di minoranza Marganella riprende la parola precisando che con l'affidamento in house, ci deve essere per legge il potere di controllo da parte dell'ente e che attualmente il Comune di Civitaquana non potrà realmente operarlo in quanto lo stesso ha una piccola percentuale del capitale sociale della società Ambiente SpA, e la maggior parte del controllo è del Comune di Pescara, dunque si chiede come verrà garantito questo obbligo di controllo.

Il Responsabile del Settore Tecnico Margiovanni precisa che nello statuto di Ambiente SpA è previsto un organo deputato al tipo di controllo sollecitato, ovvero l'organismo per il controllo analogo: la società in parola ha questo organismo regolarmente operante, dove è vero che non vi è un rappresentante fisico del Comune di Civitaquana, ma comunque tale organismo è stato costituito anche grazie al voto del Comune di Civitaquana ed è obbligato a svolgere pedissequamente le sue funzioni nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

La consigliera di minoranza Marganella preannuncia il voto contrario dell'opposizione giustificato dal fatto che la Corte Europea impone la presenza di questo controllo preponderante dell'Ente che ricorre all'affidamento in house, e che dunque per poter fare questa tipologia di affidamento si dovrebbe avere tale potere di controllo che noi qui a Civitaquana oggi non avremo.

Il Sindaco specifica che la situazione attualmente è molto atipica: l'AGIR ha bloccato di fatto le gare dei comuni e gli Enti comunque devono garantire il servizio, procedendo anche con sollecitudine a cercare le soluzioni con le migliori condizioni per i cittadini, fermo restando tuttavia l'incertezza normativa presente, e che comprende comunque le ragioni della votazione contraria.

La consigliera Marganella chiede aggiornamenti in riferimento alla sua interpellanza passata riguardante il disservizio segnalato sulla raccolta dei rifiuti.

Il Sindaco risponde precisando che è in fase di attivazione la procedura per la contestazione sul mancato servizio da parte della Rieco, e che sono in corso i necessari rilievi in tal senso da parte dell'ufficio comunale competente.

Non essendoci altri interventi, con votazione del seguente tenore:

n. 6 (sei) voti favorevoli – n. 0 (zero) astenuti – 2 (due) contrari (Marganella e Trabucco)

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

1. di approvare la relazione ex articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, predisposta dai competenti uffici dell'amministrazione comunale, nonché l'offerta tecnica ed economica contenuta nella relazione tecnico-economica per il ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Civitaquana elaborata dalla Ambiente S.p.A., entrambi allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e contrattuale;
2. di dare atto che la relazione sub a) enuncia le *“ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta”* come richiesto dall'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
3. di ritenere congrua l'offerta tecnica ed economica elaborata da Ambiente S.p.A., sub b), nonché compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e, quindi, rispondente a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 5036;
4. di procedere all'affidamento del servizio di igiene urbana alla Ambiente S.p.A., per i cinque anni successivi a quelli decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto di servizio, nel rispetto della vigente disciplina regionale in materia richiamata in premessa e più precisamente dal 1/01/2024 al 31/12/2028;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, al fine di poterne dare attuazione, di disporre la pubblicazione, unitamente agli allegati sub a) e b), sul sito web dell'amministrazione comunale, ai fini della

trasparenza, e di disporre l'invio all'ANAC per la pubblicazione sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica> così come disposto dall'art. 30, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nonché di disporre l'invio ad AGIR nell'ambito delle proprie attribuzioni riconosciute dalla vigente legge regionale in materia;

6. di dare atto che il contratto di servizio con la società in house sarà stipulato decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui alla presente delibera sul sito ANAC nella sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", come previsto dall'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

7. di dare atto, altresì, che l'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali;

8. di dare atto, infine, che ferma la durata dell'affidamento nei termini di cui al precedente punto 4, ai sensi dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'autorità d'ambito con l'individuazione del soggetto gestore del medesimo ambito, il contratto potrà essere risolto anticipatamente, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a carico del comune di Civitavecchia in favore della società;

9. di dichiarare, con votazione separata del seguente tenore: n. 6 (sei) voti favorevoli – n. 0 (zero) astenuti – 2 (due) contrari (Marganella e Trabucco).

La seduta di consiglio comunale si chiude alle ore 10:10

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 386 del 27/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio MARGIOVANNI GABRIELE in data 27/09/2023

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 386 del 27/09/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio RAG. CHIULLI PATRIZIO in data 27/09/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

DI PROFIO SAMUELE

Il Segretario Generale

DE CICCO MARTA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 542

Il 02/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 21 del 30/09/2023 con oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN HOUSE PROVIDING ED**

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. ART. 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201.

Resterà affissa per giorni 60 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MAZZA PAOLO il 02/10/2023.